



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 49**

Riunione del 30 maggio 2012

**49.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- **NOGAROTTO Alberto** - **Presidente p.t. ASD Caselle Volley**
- **ASD CASELLE VOLLEY** - **n.p. Presidente p.t.**

Sono presenti: - **Avv. Costanza Acciai** - **Presidente**
 - **Avv. Thomas Martone** - **Vice Presidente**
 - **Avv. Andrea Ordine** - **Componente/Relatore**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

NOGAROTTO Alberto, *nella qualità di Presidente della ASD Caselle Volley, per avere, in data 5 Marzo 2012, inviato presso il Comitato Provinciale Fipav di Torino e presso il Comitato Regionale Fipav del Piemonte, una nota contenente affermazioni offensive ed irriguardose nei confronti dell'arbitro sig. Giuseppe Scaturro, con violazione dell'art. 14, Statuto Fipav, art. 17, Statuto Fipav e art. 19 R.A.T. FIPAV;*

ASD CASELLE VOLLEY, *in persona del suo Presidente pro tempore, sig. Alberto Nogarotto, per aver il proprio Presidente sig. Alberto Nogarotto in data 5 Marzo 2012, inviato presso il Comitato Provinciale Fipav di Torino e presso il Comitato Regionale Fipav del Piemonte, una nota contenente affermazioni offensive ed irriguardose nei confronti dell'arbitro sig. Giuseppe Scaturro, con violazione dell'art. 14, Statuto Fipav, art. 17, Statuto Fipav e art. 2 R.A.T. FIPAV con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 Regolamento Giurisdizionale Fipav.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 30 Maggio 2012.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi tre per il Nogarotto e di comminazione di una multa pari ad € 500,00 per il sodalizio;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dagli incolpati sia con memoria difensiva che con audizione personale in sede di udienza;

Premesso che

- I fatti in contestazione non solo non sono stati oggetto di contestazione, ma, candidamente ammessi dal sig. Nogarotto, appaiono provati *per tabulas*;
- tuttavia, prima di esaminarne l'effettiva portata lesiva, appare opportuno, in via preliminare, disattendere l'eccezione di violazione del principio del "*ne bis in idem*" sollevata dalla difesa del Nogarotto in quanto totalmente infondata;
- come puntualmente riportato nella propria relazione da parte della Procura federale, i fatti di cui all'odierno capo di incolpazione sono affatto diversi rispetto a quelli sottoposti al vaglio dell'Organo Giudicante provinciale essendo stati, peraltro, posti in essere con modalità e tempistiche diverse rispetto agli eventi già oggetto di reprimenda disciplinare;
- per quanto attiene, invece, l'esame del contenuto della missiva inviata dal Presidente Nogarotto, è necessario fornire un inquadramento sistematico della stessa che, a parere di questa Commissione, deve essere ricondotta nell'alveo di un "esposto" e/o "denuncia";
- gli elementi a sostegno di tale interpretazione sono agevolmente ricavabili da elementi sostanziali e formali quali l'indicazione dei destinatari della missiva (e precisamente i Comitati regionali e provinciali Fipav di riferimento per il sodalizio Caselle Volley e l'organo istituzionalmente deputato a ricevere notizie di asseriti illeciti disciplinari - Procura Federale), l'oggetto ("*richiesta invalidazione partita U18 Juniores N. 3566 San Francesco al campo - Caselle Volley del 5 marzo 2012*"), l'incipit utilizzato dal Presidente Nogarotto ("*La presente per segnalare [...]*") e soprattutto il *petitum* immediato ("*la società Caselle Volley richiede immediata invalidazione dell'incontro per comportamento antisportivo e lesivo degli interessi della scrivente*") nonchè, infine, dalla riferita assenza di volontà di offendere



manifestata dal Presidente nel proprio libello difensivo e ribadita anche in sede di udienza;

- a prescindere, dunque, dalla irritualità ed inammissibilità della richiesta (che, secondo le norme regolamentari, prevede una speciale procedura di reclamo immediato in campo, sottoposto poi al vaglio del Giudice Unico in sede di omologa della gara), la stessa deve appunto essere considerata come una esposizione degli accadimenti accompagnata da una istanza di "invalidazione della gara";

- tale circostanza non appare idonea, di per sè, ad escludere la responsabilità disciplinare degli incolpati;

- dalla lettura del testo, infatti, lo stesso non si presenta come una descrizione obiettiva ed acritica dell'operato dell'arbitro o comunque come una denuncia tecnicamente dettagliata, in quanto la narrazione viene accompagnata da alcuni inopportuni commenti e valutazioni personali che trascendono il legittimo diritto di critica integrando gli estremi dell'illecito disciplinare;

- alla indicazione di alcuni lamentati errori tecnici asseritamente perpetrati dall'arbitro, si sommano, in violazione del principio di lealtà e probità sportiva, commenti lesivi della dignità ed il decoro del direttore di gara asseritamente reo di aver intenzionalmente dismesso la propria imparzialità per favorire il sodalizio;

- in tal modo argomentando verrebbe minato, di fatto, il prestigio di tutta la FIPAV instillando il dubbio di mancanza di imparzialità e trasparenza in seno all'organo "neutrale" per eccellenza, il direttore di gara;

- in merito, appaiono prive di pregio le giustificazioni della difesa del Nogarotto circa la denunciata anomala gestione della gara omologata dal Giudice Unico;

- infatti, tali argomentazioni cedono contro il limite invalicabile costituito dall'efficacia di prova privilegiata del referto arbitrale che, peraltro, non ha subito censure da parte del G.U.

- Inoltre, anche qualora si volesse accedere alla non fondata prospettazione difensiva, il più grossolano errore arbitrale, quand'anche fosse provato, non risulterebbe mai idoneo ad integrare un comportamento scriminante di contegni offensivi e lesivi della dignità e del decoro della persona, ancora prima che del tesserato;

-



- tuttavia, sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare affermino la piena responsabilità in capo all'incolpato Nogarotto e al Sodalizio ASD CASELLE VOLLEY, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno processuale tenuto dagli incolpati;
- l'aver ammesso le proprie responsabilità per l'utilizzo di termini non congrui alla carica di Presidente, *in primis*, e alla qualità di tesserato, *in secundis*, scusandosi per l'accaduto imputato dallo stesso Presidente alla circostanza di aver redatto "*a caldo*" (*id est*, lo stesso giorno degli eventi) la missiva relativa ad un importante incontro per la propria società di appartenenza deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Alberto Nogarotto la sanzione dell'ammonizione con diffida e delibera di infliggere a carico del sodalizio ASD Caselle Volley in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per responsabilità ex art. 55, n. 3 lett. A) Reg. Giur. la multa di € 100,00.

Roma, 7 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai